

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 2/12/2013

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Articolo 2 - Nozione di Centro Abitato

Articolo 3 – Limiti ed esclusioni dal regime autorizzativo

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 4 – Insegne

Articolo 5 - Preinsegne

Articolo 6 - Cartello

Articolo 7 - Manifesto

Articolo 8 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Articolo 9 - Segno orizzontale reclamistico

Articolo 10 – Cartelli di pubblicità temporanea

Articolo 11 – Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili

Articolo 12 – Pubblicità sui veicoli

Articolo 13 - Impianti di pubblicità e propaganda

Articolo 14 - Sorgenti luminose

CAPO II : NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 15 - Collocazione vietata

Articolo 16 - Collocazione fuori Centro Abitato

Articolo 17 - Collocazione in Centro Abitato

Articolo 18 - Dimensioni massime

Articolo 19 - Criteri di individuazione degli spazi di collocazione

Articolo 20 - Piani e studi coordinati di arredo urbano

Articolo 21 - Pubblicità itinerante

Articolo 22 - Collocazione in deroga

Articolo 23 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

Articolo 24 - Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

Articolo 25 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Articolo 26 – Impianto a messaggio variabile

Articolo 27 - Caratteristiche particolari delle insegne

Articolo 28 - Caratteristiche delle tende e bacheche

Articolo 29 - Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

Articolo 30 - Targhe pubblicitarie

Articolo 31 - Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

Articolo 32 - Pubblicità fonica

CAPO III : DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 33 - Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari

Articolo 34 - Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, standardi e bandiere

Articolo 35 - Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici

Articolo 36 - Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

Articolo 37 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Articolo 38 - Stazioni di rifornimento di carburante

Articolo 39 - Disciplina delle tende

Articolo 40 - Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

TITOLO III : COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 41 - Norme generali

Articolo 42 - Collocazione di insegne

Articolo 43 - Collocazione di targhe professionali o di esercizio

Articolo 44 - Tutela di bacheche e insegne di valore storico – collocazione e caratteristiche delle bacheche

Articolo 45 - Collocazione di tende

Articolo 46 - Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

TITOLO IV : PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 47 - Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio dell'autorizzazione

Articolo 48 - Presentazione della domanda al Comune

Articolo 49 - Casi particolari

Articolo 50 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 51 - Interventi di sostituzione e modifica

Articolo 52 - Termine di validità dell'autorizzazione

Articolo 53 - Rinnovo dell'autorizzazione

Articolo 54 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 55 - Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 56 - Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

TITOLO V : VIGILANZA E MISURE SANZIONATORIE

Articolo 57 - Vigilanza

Articolo 58 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

Articolo 59 - Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente Regolamento

Articolo 60 - Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

Articolo 61 - Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62 - Competenze del Settore Gestione e Controlli

Articolo 63 - Norma transitoria

Articolo 64 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento, che attengono alla pubblica sicurezza, all'incolumità pubblica e ai vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

Nozione di Centro Abitato

1. Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e definito ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 3

Limiti ed esclusioni dal regime autorizzativo

1. Non vengono considerati *mezzi pubblicitari in vista delle strade* e quindi non sono assoggettati al regime autorizzativo di cui all'art. 23 del Codice della Strada:
 - a) Le targhe non luminose di dimensioni massima di mq 0,16, indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili; le stesse dovranno essere collocate unicamente sui portoni o nelle immediate vicinanze. In caso di più targhe, riferendosi a diverse attività, le medesime dovranno avere le stesse dimensioni, su colore preferibilmente bronzeo o acciaio e, possibilmente, essere collocate su un portatarghe;
 - b) Le targhe di dimensione 12x8 cm da apporre nelle immediate adiacenze del portone di ingresso di ogni stabile che ne individuano l'amministratore (nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico);
 - c) Le scritte sulle tende a servizio delle attività commerciali e pubblici esercizi a condizione che le stesse non abbiano un'altezza superiore a m 0,30;
 - d) I cartelli di cantiere, compresa l'eventuale pubblicizzazione dei materiali edili ed impiantistici utilizzati, purchè posti all'interno del cantiere di riferimento, limitatamente alla durata dello stesso e della superficie massima di mq. 4 complessivi per ogni facciata o lato del cantiere;
 - e) Le insegne di esercizio, supportate da telo delle dimensioni non superiori a quelle preesistenti, sui ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione degli edifici, per un periodo non superiore alla durata dei lavori, a condizione che il mezzo pubblicitario riguardi l'attività preclusa alla vista del ponteggio stesso, sia collocato parallelo al senso di marcia di veicoli e non precluda la visibilità dei segnali stradali;
 - f) Le bacheche rettangolari (dimensione massima m. 0,40x m. 0,50 x m. 0,10) apposte sulle facciate degli edifici, una per ogni esercizio interessato, contenenti esclusivamente scritte alfanumeriche;
 - g) Gli avvisi di locazione o vendita di un immobile di forma rettangolare (dimensione massima m. 0,30 x m. 0,21) posizionate sul portone dello stabile cui si riferiscono;

- h) La pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, di forma rettangolare (dimensione massima di m. 0,40 x m. 0,50), posta sulle facciate e/o gli spazi esterni degli edifici di vendita;
 - i) Le vetrofonie, le locandine e i pannelli riproducenti insegne, messaggi pubblicitari e pubblicità di manifestazioni e spettacoli, applicati sui fori vetrina, purchè paralleli al senso di marcia, in aderenza al serramento;
 - j) I mezzi pubblicitari, anche luminosi, interni alle vetrine degli esercizi commerciali, purchè non provochino abbagliamento e sia limitato l'uso del colore rosso o verde;
 - k) Le sorgenti luminose poste in corrispondenza della porta principale dell'esercizio da tenere accese dall'imbrunire alla chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 185 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 a condizione che siano di semplice fattura, non provochino abbagliamento;
 - l) Le decorazioni e gli addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento;
 - m) Gli standard relativi alla promozione di manifestazioni culturali collocati in aderenza agli edifici sedi delle medesime, purchè non contengano messaggi pubblicitari o marchi commerciali.
2. L'esclusione dal regime autorizzativo di cui al presente articolo non esonera dal pagamento della tassa sulla pubblicità, se dovuta.
 3. L'esclusione dal regime autorizzativo non esonera dagli adempimenti previsti per la collocazione della pubblicità in prossimità di edifici o nelle aree tutelate dai beni culturali o in prossimità di edifici e nelle aree tutelate dai beni paesaggistici, così identificati dal D. Lgs. N. 24/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e assoggettati agli adempimenti previsti dal citato decreto e dagli adempimenti previsti dalla normativa urbanistica/edilizia vigente.
 4. L'esclusione dal regime autorizzativo non esonera il titolare dagli obblighi sulla sicurezza previsti dall'art. 54 del DPR 16.12. 1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada" purchè compatibili. In particolare:
 - a) Verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari;
 - b) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) Procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'ente competente al rilascio.

TITOLO II: DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

CAPO I: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Articolo 4 Insegne

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede

dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, e' necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

4. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in :

a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);

b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);

c) frontali;

d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;

e) su palina o a totem (insegna collocata su supporto proprio).

5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 10 mq. e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq.;

- per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.

6. La collocazione di insegne, e la dimensione delle stesse, nelle zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale viene disciplinata dagli artt. 41 e seguenti del presente regolamento.

7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Articolo 5 Preinsegne

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce riflessa.

Le preinsegne possono avere dimensioni massime di cm 125x25(h).

Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale: il colore di fondo dovrà essere nero opaco, il colore delle scritte dovrà essere giallo.

Qualora lo spazio di collocazione sia adeguatamente ampio ed i margini di sicurezza e distanza dalla strada lo consentano, possono essere installati impianti multipli costituiti da una o due colonne parallele ed ancorate ad una unica struttura portante, ognuna delle quali sarà costituita da un numero massimo di n. 10 (dieci) preinsegne.

Nel centro storico è vietata la collocazione, con esclusione degli indicatori direzionali che contengono informazioni di interesse pubblico.

Nei passi privati, in corrispondenza degli incroci con le strade pubbliche, è consentita la collocazione di preinsegne purché non creino confusione con la segnaletica stradale.

Articolo 6 Cartello

1. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite

sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 7

Manifesto

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati.

Articolo 8

Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

2. Oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Articolo 9

Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 10

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda:

a) Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali così come saranno di seguito disciplinati nell'art. 29, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, 2° comma, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria;

b) Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; così come disciplinate da successivo art. 30;

c) Bacheca: si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici, informazioni cinematografiche e di spettacolo, o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi;

d) Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi;

e) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla

variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili, di cui al successivo art. 26

f) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di mq. 12;

g) Vetrofania: si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

2. Gli Impianti fissi per le affissioni: sono destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x 100 e saranno disciplinati, quanto alla loro collocazione, dal Piano Generale degli Impianti previsto dall'art. 3 del D.Lgs. del 15.11.1993 n. 507, secondo la presente tipologia:

- tipo "poster": impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale, (dimensioni mt. 6x3);

- tipo "stendardo": impianto bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 200 x 140), che verticalmente, (dimensioni cm. 140 x 200);

- tipo "tabella": cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multiple di cm. 70 x 100;

4. La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 32 del presente Regolamento.

Articolo 11 **Sorgenti luminose**

1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Articolo 12 **Cartelli per pubblicità temporanea**

Si definiscono cartelli per pubblicità temporanea i manifesti su pannelli rigido applicato su supporti monostrutturali delle dimensioni massime di cm. 100x140, ancorati al suolo in modo da garantire la stabilità

Ogni autorizzazione non potrà prevedere più di n. 5 cartelli nella stessa localizzazione e comunque ogni ditta reclamizzata non potrà superare il numero di 15 installazioni nello stesso periodo.

Le distanze da rispettare non potranno essere inferiore a m. 2,00 dal limite della carreggiata e dovranno in ogni caso garantire lo spazio per il transito pedonale e la sicurezza stradale, nel rispetto delle distanze previste dagli articoli 16 e 17.

Articolo 13 **Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili**

La pubblicità su ponteggi funzionali ad interventi edilizi su edifici nel Centro Storico è ammesso esclusivamente se inserita in modo indelebile in una porzione del telo di grandi dimensioni che riproduca come fondo l'immagine della facciata dell'edificio oggetto di intervento edilizio in un rapporto massimo di $\frac{1}{4}$ della superficie della facciata stessa.

La pubblicità su ponteggi funzionali ad interventi edilizi su edifici al di fuori del Centro Storico è ammessa esclusivamente se inserita in modo indelebile in una porzione del telo di grandi dimensioni che riproduca un unico soggetto pubblicitario per ciascun lato dell'edificio, oltre ad eventuali insegne di esercizio preesistenti alla copertura. La porzione di telo non interessata dal soggetto pubblicitario deve coprire tutta la facciata e riprodurre l'immagine della facciata stessa o essere completamente bianca.

La pubblicità non può essere inserita su supporto separato e sovrapposto alla composizione grafica, né essere del tipo variabile.

Articolo 14 **Pubblicità sui veicoli**

1. Per gli autoveicoli o motoveicoli utilizzati come vela pubblicitaria viene recepita integralmente la disciplina degli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e dell'articolo 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S.
2. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal regolamento del C.d.S. e dal D. Lgs. 507/93.
3. La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'articolo 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'articolo 54 del C.d.S. e dall'articolo 203 del relativo Regolamento di esecuzione, e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:
 - Siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
 - Siano semoventi;
 - Siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari,
 - Che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
 - Che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
 - Che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
 - Che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
 - Il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta oltre quarantotto ore, viene assimilato ad un impianto di pubblicità fisso e soggetto a specifica autorizzazione.
 - La sosta di autoveicoli o motoveicoli utilizzati come vele pubblicitarie è vietata nel centro abitato posto a nord della via Nazionale (eccetto parcheggio Lidl); a ovest della via Di Vittorio e via Repubblica; a sud della via Resistenza e a est della via Ozzola.
 - Che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a 2 (due) veicoli per area di sosta. Per il principio della rotazione e della temporaneità dell'utilizzo delle aree di sosta consentite, il limite di 2 (due) veicoli per area di sosta, pur adeguato alle necessità, a tutela dell'utilizzo più equilibrato di tali aree, stabilisce che in presenza di più domande non ne possono essere autorizzate più di una per impresa,
 - Che sia dichiarata, con contestuale pagamento, l'imposta di pubblicità prima di parcheggiare l'autoveicolo. Si applicano, a questo proposito, le disposizioni previste dal D. Lgs. 507/93, art. 12 (pubblicità in forma statica) e art. 13 (pubblicità in forma dinamica).
4. La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità
5. È vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.
6. I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionano sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come

definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, oltre all'emissione dell'avviso di accertamento per omessa denuncia dell'imposta di pubblicità.

CAPO II: NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 15

Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle preinsegne come disposto dall'articolo 17 e delle targhe e delle bacheche, fuori ed entro i centri abitati, è vietato nei seguenti punti:

- lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi;
- sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- nell'ambito di edifici di interesse storico o artistico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
- nell'ambito di edifici di interesse storico, salvo quanto previsto al titolo III del presente regolamento.

2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, come definiti dall'art. 13, è disciplinata, oltre che dal presente Regolamento, anche dalle norme regolamentari in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissione.

Articolo 16

Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 17, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 250 dalle intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;

- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 15, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 17

Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari,
- m- 50 dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- m. 3 dal limite della carreggiata.

2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:

- m. 20 dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali e intersezioni;
- m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi;
- m. 3 dal limite della carreggiata.

3. La collocazione delle preinsegne, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dagli artt. 22 e 23 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 2 dal limite della carreggiata;
- m. 15 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 15 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione;
- m. 25 prima die segnali di indicazione;
- m. 20 dalle intersezioni;
- m. 15 dopo i segnali di indicazione;
- m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 30 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- m. 20 con altri impianti di preinsegna.

4. Le norme di cui ai precedenti commi 1 e 2, e quella di cui all'art. 15, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

5. Le distanze indicate ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di

marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

Articolo 18 **Dimensioni massime**

1. Fuori centro abitato i mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 6.
2. Per gli impianti pubblicitari installati all'interno del centro abitato si osservano le dimensioni stabilite per le singole tipologie di impianti; in assenza di norma specifica si osservano le dimensioni stabilite dal presente comma:

se collocati lungo le strade, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, o in adiacenza ai fabbricati, si osservano le seguenti dimensioni massime, a seconda della distanza dal limite della sede stradale:

- a) Da mt. 3,00 a mt. 5,00 : mq 5 (cinque);
- b) Da mt. 5,01 a mt. 15,00 : mq 18,00 (diciotto);
- c) Oltre mt. 15,00 : mq 20 (venti).

Se collocati lungo le strade, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli:

- a) Da mt. 3,00 a mt. 5,00 : mq 5 (cinque)
- b) Oltre mt. 5,00 : mq 18 (diciotto)

Quando già esistono costruzioni fisse, muri, recinzioni o filari di alberi, è ammesso il posizionamento in allineamento con il manufatto o con i tronchi degli alberi, in deroga alle dimensioni sopracitate e comunque non superiori a mq. 18. A condizione che non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Articolo 19 **Criteri di individuazione degli spazi di collocazione**

1. I criteri di individuazione degli spazi di collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono indicati nelle norme che disciplinano le singole fattispecie.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari la percentuale massima della superficie utilizzabile rispetto a quella del prospetto del fabbricato (o del fronte stradale) e' del 20% .

Articolo 20 **Piani e studi coordinati di arredo urbano**

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.

Articolo 21 **Pubblicità itinerante**

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredate da frecce indicative, localizzate in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, salvo quanto previsto dal successivo art. 23.
2. Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dagli artt. 134 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.

Articolo 22

Collocazione in deroga

1. I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 23

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo e commerciale, aperte al pubblico, sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo art. 49, comma 1.
2. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, da Associazioni sportive, partiti politici, organizzazioni sindacali e da ditte pubblicitarie specializzate.
3. La collocazione di tali cartelli può derogare a quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 ed è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente ed alle 24 ore successive.
4. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre che si svolgono all'interno delle strutture comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Inoltre sono consentiti in deroga alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, del presente regolamento, i relativi cartelli informativi. Tale disposizione si applica anche nelle zone ed edifici di cui al Titolo III.
5. E' consentita con i limiti e le condizioni di cui sopra, l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari per l'attività di educazione stradale.

Articolo 24

Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari

1. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari, come definiti al Capo I, deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come definiti al Capo I devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo, ad eccezione del simbolo delle farmacie.
4. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario e non potrà comunque essere prevalente sulla superficie del mezzo pubblicitario luminoso. È comunque escluso l'uso dei colori rosso e verde in corrispondenza delle intersezioni.
5. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m. 25,00, è vietato l'uso dei colori rosso e verde in tutti i mezzi pubblicitari luminosi posti a meno di m. 5,00 dal bordo della carreggiata. Tali distanze minime sono ridotte rispettivamente a m. 5,00 e a m. 3,00 per insegne di esercizio contenenti i marchi depositati relativi all'attività d'esercitata posizionate parallelamente al senso di marcia, a condizione che le dimensioni di tali marchi non superino mq. 0,50.
6. Sono vietati i mezzi pubblicitari a luce intermittente
7. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni, posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di ml. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

8. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato e non ancorato al suolo.
9. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme urbanistico-edilizie, provvedimento amministrativo di natura urbanistico – edilizia, costituisce presupposto indispensabile per l'istruttoria della domanda prodotta per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente Regolamento.

Articolo 25

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, di abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.
4. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale e nella relativa normativa di settore.

Articolo 26

Impianto a messaggio variabile

1. Si definisce "impianto a messaggio variabile" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettromeccanico ovvero attraverso sistemi elettronici digitali.
 2. all'interno del centro abitato gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di mq 18,00.
 3. Tali impianti dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a m 1,50 dal piano di stradale ed ad un'altezza massima da terra dell'impianto, compreso i supporti, minore o uguale a m. 6,00.
 4. Entro il centro abitato è vietata la collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 2 minuti.
 5. Il messaggio trasmesso dovrà essere obbligatoriamente fisso (non scorrevole) ai fini della sicurezza stradale.
 6. All'interno del centro abitato la collocazione potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - m. 25,00 dagli impianti semaforici, dalle intersezioni stradali e dai segnali stradali;
 - m. 15,00 dagli altri cartelli.
- Per "distanza dalle intersezioni" s'intende la distanza minima tra l'impianto pubblicitario e il più vicino "punto di intersezione" esistente sugli incroci.
- Nel caso di incrocio tra strade raccordate tra loro da curve, si definisce "punto di intersezione" il punto di tangenza relativo al raccordo tra due strade misurate sul limite del ciglio dell'asfalto.
- Nel caso di incroci tra strade raccordate tra loro da spezzate, si definisce "punto di intersezione" il punto di incrocio più vicino tra la spezzata ed il limite della carreggiata della strada dove si deve porre il cartello.
- Nel caso di incrocio senza raccordo con curva o altro, si definisce "punto di intersezione" il punto di incrocio tra i limiti della carreggiata.

In ogni caso, nelle prospicenze di un incrocio, la collocazione di impianti pubblicitari dovrà garantire il rispetto della distanza minima di m. 25,00 dal tratto di carreggiata opposto ed interessato dall'incrocio stesso.

Lungo le curve segnalate con cartelli stradali come "pericolose" è vietato il posizionamento di impianti pubblicitari.

Articolo 27

Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a ml. 3,00 e 4,70.
2. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml. 1,20.
3. Le insegne frontali devono avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15.
4. In edifici ad esclusiva destinazione artigianale, industriale e/o commerciale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio, con presentazione agli Uffici comunali del progetto di facciata, per la verifica di quanto di competenza.
Negli edifici, invece, destinati prevalentemente a funzioni direzionali, devono essere installati esclusivamente impianti di pubblicità, riferentesi alle attività da insediare o insediate, mediante strutture coordinate posizionate a piano terra nelle aree di pertinenza.
5. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. E' vietata la installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici, ad eccezione dei casi di cui al successivo art. 42, 2° comma.
7. E' altresì vietata la installazione di insegne aggiuntive rispetto all'insegna esistente.
8. Le insegne concernenti le strutture sanitarie (case di cura private, gabinetti e ambulatori mono e polispecialistici) possono essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera sopra l'edificio e quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione, rispettando, in tali ultimi casi, la procedura di cui al precedente articolo 24, 7° comma. Possono avere dimensioni massime di mt. 1,00x2,00 e devono essere installate nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi; non devono riportare alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Gli eventuali elementi luminosi e/o illuminanti non devono essere intermittenti o lampeggianti o programmati in modo tale da dare un messaggio variabile.

Articolo 28

Caratteristiche delle bacheche

1. E' ammessa l'installazione di bacheche in conformità alle disposizioni di cui all'art. 10
2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

Articolo 29

Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio

1. Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 50 x 25, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 43.

2. Le targhe concernenti le attività professionali sanitarie (professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarie) esercitate in studi personali, singoli o associati, nel rispetto delle dimensioni di cui al precedente comma, devono essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 8,00. Avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 53, 1° comma lettera e).

3. Le targhe concernenti le strutture sanitarie, già definite al precedente art. 27 9° comma, devono rispettare le dimensioni di cui sopra ed essere composte in caratteri "a stampatello" e di grandezza non superiore a cm. 12,00; avere fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante; non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione; eventualmente, possono riportare la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa. Inoltre, devono essere completate da una targhetta riportante il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione, quando saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali: nelle more, è sufficiente indicare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Nel caso in cui la targa si riferisca ad una struttura sanitaria con specifiche attività medicochirurgiche e con prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nella struttura stessa, il testo nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm. 8,00, salvo che per il Direttore Sanitario.

Articolo 30

Targhe pubblicitarie

1. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm. 65 x 45.

2. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 31

Caratteristiche tecniche e materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. Per gli impianti fissi "tipo standard" la struttura di sostegno dovrà essere realizzata con profilato metallico a sezione circolare senza discontinuità superiore in modo da conferire all'insieme un maggiore grado di stabilità laterale, opportunamente verniciata con colore da determinare anche in rapporto al luogo in cui essa viene installata. Il pannello riportante il messaggio pubblicitario delle dimensioni standard di cm. 140x200 fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti dovrà essere realizzato con materiale durevole e non ossidabile sufficientemente rigido e rifinito ai bordi con cornici in profilato di alluminio non verniciato. Il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto in loco. L'impianto dovrà inoltre essere dotato di una targhetta bifacciale indicante il Comune di appartenenza e il numero identificativo dell'impianto stesso.

2. Gli impianti per affissioni "tipo poster" sono costituiti principalmente da un pannello dalle dimensioni standard di ml. 6x3 racchiuso da una cornice in materiale plastico o metallico, di colore e forma da determinarsi in funzione delle caratteristiche dei luoghi e dell'ambiente circostante. Il tutto dovrà essere sostenuto da due o al massimo tre montanti (con coloritura diversa dalle cornici), tale da configurarsi complessivamente, sia che si tratti di impianto monofacciale che bifacciale, come un corpo scatolare chiuso ai lati, oltre che sul lato non utilizzato.

Articolo 32 **Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
 - in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

CAPO III: DISCIPLINA PARTICOLARE DI MEZZI ED IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 33 **Disciplina particolare dei mezzi pubblicitari**

1. Le norme del presente capo disciplinano alcune caratteristiche peculiari di mezzi pubblicitari, rimanendo invariate le norme comuni del Capo II.

Articolo 34 **Caratteristiche particolari degli striscioni, locandine, stendardi e bandiere**

1. L'esposizione di striscioni, locandine, stendardi e bandiere è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
2. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - Fuori centro abitato: m. 100;
 - Centro Abitato: m. 25.
3. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21, 5° comma, in riferimento alle distanze da rispettare.

Articolo 35 **Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici**

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su

aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

2. Per essi non si applicano gli artt.15, 16 e 17 salvo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 36

Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti

1. Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altre, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore ad mq. 1.

Articolo 37

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 1% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non può superare il 8%.

2. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non deve superare il 10% delle aree occupate.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di mq. 2 per ogni servizio prestato.

4. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di mq. 3, e deve rispettare la distanza minima di ml. 200 da tutti gli altri cartelli.

Articolo 38

Stazioni di rifornimento di carburante

1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

2. All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 4° comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a ml. 20.

Articolo 39

Disciplina delle tende

1. Le tende, così come definite al precedente art. 10, sono disciplinate dal Titolo 8 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

2. Nel caso in cui riportino scritte pubblicitarie, seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

3. E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata.

Articolo 40

Messaggi pubblicitari su strutture a carattere provvisorio

1. Sulle strutture a carattere provvisorio, o con carattere di stagionalità è consentita l'installazione della sola insegna di esercizio.

TITOLO III: COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Articolo 41

Norme generali

1. Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie sulle facciate di edifici di interesse storico, classificati come tali dalla normativa specifica di settore. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.

2. sulle facciate di edifici di interesse storico come sopra definiti è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio-

3. Nelle zone di interesse storico classificate dalla normativa sono vietate:

a) la collocazione di insegne su palina;

b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle riferentesi a uffici postali, esercizi di genere di monopolio, fermate di trasporto pubblico, posti telefonici pubblici, farmacie e alberghi ed esercizi storici;

c); la installazione di insegne sui tetti,

d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere. E' ammesso il solo uso di stendardi e bandiere bidimensionali, in tessuto di tela, alle condizioni di cui all'art. 34 del presente regolamento;

e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;

f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;

g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;

h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo;

i) l'utilizzo di fonti luminose, diverse dalle insegne, dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.

4. Sono inoltre consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria.

Articolo 42

Collocazione di insegne

1. Le insegne luminose devono essere collocate in conformità alle disposizione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale.

2. La collocazione al di sopra del vano di esercizio è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento.

3. Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare.

4. Per gli alberghi devono utilizzarsi insegne tipo "a bandiera orizzontale" di dimensioni massime, compresa la struttura, di ml. 1,20x1,00, con scritta riprodotte il logo della denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare.

Sono altresì consentite le insegne frontali, come disciplinate dal precedente comma 1°.

5. Le insegne da collocare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

Articolo 43

Collocazione di targhe professionali o di esercizio

1. La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali privi di vetrina. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite-

2. La dimensione massima delle targhe è di cm. 50 x 25 e comunque dovrà essere commisurata allo stato dei luoghi.

Articolo 44

Tutela di bacheche ed insegne di valore storico

Collocazione e caratteristiche delle bacheche

1. Le insegne e bacheche esistenti, di valore storico-tipologico o di altra qualità progettuale sono sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere vincolante del Responsabile del Servizio Tecnico.

2. E' inoltre vietato l'uso di materiali di rivestimento sugli stipiti ed esternamente al filo delle facciate.

Articolo 45

Collocazione di tende

1. Le tende esterne a protezione di vetrine ed ingressi pedonali dovranno avere un'altezza minima dalla quota del marciapiede di ml. 2,20 compreso le parti mobili, sempre che ciò non crei intralcio alla visibilità, ed un oggetto inferiore, di almeno di cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di ml. 1,00.

2. E' vietata altresì l'installazione di tende nelle arcate di testa dei portici agli incroci di vie.

3. La sostituzione di tende, anche se della sola tela, comporta l'adeguamento alla presente normativa.

4. Le tende da installare su vetrine di nuova realizzazione dovranno essere previste nel relativo progetto edilizio.

7. Le tende da installare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

Articolo 46

Caratteristiche, dimensioni, materiali degli impianti fissi per le affissioni

1. L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 è effettuata negli impianti fissi per le affissioni, di cui all'art. 13, 2° comma, da realizzarsi secondo le seguenti tipologie, la cui collocazione sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 15.11.93 n. 507:

- tipo "tabella": quadro monofacciale in lamiera o altro materiale con cornice perimetrale metallica color grafite, dotata di targhetta "fregio", destinata a contenere il numero identificativo dell'impianto, la quale si svilupperà nel perimetro complessivo, nel caso di moduli multipli. E' da prevedersi l'utilizzo del modello sviluppato su di un numero massimo di 2 multipli di cm. 70x100.

- tipo "stendardo": impianto realizzato con struttura portante in tubo di acciaio a sezione circolare verniciato color grafite opaco, la cui intelaiatura sarà completata da un traverso dello stesso tipo collegato ai montanti; nel pannello per l'affissione, da realizzarsi con materiale durevole, potrà altresì impiegarsi una cornice in metallo, di adeguata sezione. L'impianto dovrà inoltre essere completato da

una tabella bifacciale con funzione di contenimento del numero identificativo dello stesso. Le dimensioni massime consentite sono ml. 1,40x2,00.

TITOLO IV: PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 47

Competenza alla presentazione della domanda e al rilascio della autorizzazione

1. Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
2. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze: - per le strade e le autostrade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le autostrade in concessione alla società concessionaria;
 - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
3. All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.
4. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 48

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata al Responsabile del Servizio Tecnico, corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione, che potrà essere richiesta al Responsabile del Servizio Tecnico;
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza del limite del 20% di cui al precedente art. 19, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è

regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata;

f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;

g) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;

h). parere obbligatori previsti dalla norma, qualora richiesti;

2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.

3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5.2.1992 n. 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al Responsabile del Servizio Tecnico, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico del Comando di Polizia Locale, ai fini del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e dal presente atto.

Articolo 49 Casi particolari

1. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici, con carattere di temporaneità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), g) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio. La documentazione di cui al punto d) può essere sostituita da una dichiarazione dell'interessato che attesti l'esatta posizione di collocazione.

2. L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. In ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

3. Per l'apposizione di vetrofanie deve essere fatta pervenire comunicazione scritta nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività cui si riferiscono e la superficie occupata.

4. Qualora le vetrofanie si riferiscano a pubblicità di esercizio e superino le dimensioni di mq. 0,5, viene rilasciata copia della comunicazione con presa d'atto da parte dei competenti uffici competenti. Quando le medesime non riguardino direttamente l'attività esercitata, la comunicazione, con contestuale presa d'atto, viene richiesta soltanto se la superficie occupata eccede cmq. 300 (20x15).

5. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento.

Articolo 50 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato dal Responsabile del Servizio Tecnico, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune di Stradella.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che

dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Articolo 51

Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

2. La procedura di cui sopra non si applica per gli interventi di modifica e sostituzione di cui al Titolo III.

Articolo 52

Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 53

Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera e) dell'art. 48, 1° comma, e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché qualsiasi modifica si intenda proporre comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 48

4. In caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il subentrante è tenuto a presentare entro 30 gg. Apposita domanda corredata dalla sola autodichiarazione autenticata che attesti quanto indicato nell'art. 48, 1° comma lett. e), e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

Articolo 54

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle targhe professionali, di esercizio o pubblicitarie, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;

- soggetto titolare;

- numero dell'autorizzazione;

- progressione km dal punto di installazione;
- data di scadenza.

f) sulle targhe concernenti attività professionali e strutture sanitarie dovrà essere saldamente fissata la targhetta di cui sopra, contenente tutti i dati elencati nell'art. 29, 2° e 3° comma.

2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario e' riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 55 Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata, solo se l'autorizzazione è ad essa intestata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.

Articolo 56

Nulla osta tecnico per la collocazione di mezzi pubblicitari in vista di strade comunali

1. Nel caso in cui vengano collocati cartelli o altri mezzi pubblicitari in vista di strade di proprietà del Comune di Stradella, gli interessati al rilascio del nulla osta tecnico sono tenuti a presentare domanda al Responsabile del Servizio Tecnico allegando la documentazione di cui all'art. 48, 1° comma, lettere a), b), c) e d).

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda verrà rilasciato il nulla osta o il diniego dello stesso.

TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 57 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 58

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di cui agli artt. 34 e 35.
6. I messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati sprovvisti di regolare istanza o autorizzazione come da modalità indicate dal precedente art. 51, 1° comma, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.
7. in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazioni o comunque in contrasto con il presente Regolamento, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, si provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
8. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 59

Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200 a € 2.000 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689. Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione, se posti su area privata la violazione viene contestata all'autore e in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Articolo 60

Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Sindaco, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i quindici giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio ai sensi dell'art. 58 comma 7.

Articolo 61

Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 62

Competenze del Settore Gestione e Controlli

1. Il Comando di Polizia Locale ed il Responsabile del Servizio Tecnico provvederanno di concerto alla stesura di un protocollo d'intesa per la definizione delle singole procedure di istruttoria delle pratiche.

Articolo 63

Norma Transitoria

1. Le bacheche attualmente collocate all'interno di zone ed edifici di cui al su esteso Titolo III dovranno essere adeguate alle norme del presente regolamento a scadenza dell'autorizzazione in essere. Entro il medesimo termine dovranno altresì essere rimosse tutte le bacheche in contrasto con le norme del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada la collocazione degli impianti fissi per le affissioni può avvenire in deroga a quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 64

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.

2. Fermo restando il termine di cui all'art. 234 del Codice della Strada, l'adeguamento alle norme specifiche contenute nel presente regolamento per tutti i mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore, dovrà essere effettuato in caso di qualsiasi loro modifica e/o sostituzione.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.